



UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI – QUISQUINA – MAGAZZEOLO”

(Bivona - Cianciana - San Biagio Platani - Santo Stefano Quisquina)

Sede Legale ed Amministrativa: Cianciana, via Ludovico Ariosto n. 2

Cap. 92012 - Tel. 0922/987703 - 0922/987705 - Fax 0922/987705

Organo di Revisione Economico Finanziario

PARERE

dell’Organo di Revisione Economico

Finanziario sulla proposta di

Bilancio di Previsione 2021-2023

e documenti allegati

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	3
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
Gestione dell'Esercizio 2019.....	6
Gestione dell'Esercizio 2020.....	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	8
1. Riepilogo generale entrate per titoli	8
2. Riepilogo generale spese per titoli.....	9
2.1 Disavanzo tecnico e/o di amministrazione.....	10
2.2 Avanzo presunto di Amministrazione.....	10
2.3 Fondo pluriennale vincolato (FPV)	11
3. Previsioni di cassa.....	13
4. Verifica equilibrio di parte corrente anni 2021-2023.....	15
5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo	16
6. Equilibri di Bilancio e di finanza pubblica	17
7. La Nota Integrativa.....	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	18
8. Verifica della coerenza interna.....	18
8.1. Documento Unico di Programmazione - Verifica contenuto informativo e illustrativo.....	18
8.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore	18
8.2.1. Programma triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici.....	18
8.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e dei servizi	18
8.2.3. Programmazione triennale del fabbisogno del personale	19
8.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.	19
9. Verifica della coerenza esterna	20
9.1. Equilibri e vincoli di finanza pubblica.....	20
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023.....	21
A) ENTRATE.....	21
Entrate da fiscalità locale.....	21
Proventi dalla gestione dei beni dell'Ente.....	21
Proventi dei servizi pubblici	21
Gestione Acquedotto e Depurazione acque reflue * Servizio Idrico.....	22
Canone Unico Patrimoniale.....	21
Sanzioni amministrative da codice della strada	22
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	22
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	23
Spese di personale.....	23
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	24
Spese per acquisto beni e servizi.....	25
Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)	25
Fondo di riserva di competenza.....	25
Fondo di riserva di cassa	26
Fondi per spese potenziali.....	26
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	27
ORGANISMI PARTECIPATI	27
SPESE IN CONTO CAPITALE	28
Finanziamento spese in conto capitale	28
Investimenti senza esborsi finanziari.....	29
Contratti di leasing	29
Limitazione acquisto immobili.....	29
INDEBITAMENTO	30
Utilizzo anticipazione di liquidità * Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	30
GESTIONE BUROCRATICA DELL'ENTE.....	31
OSSERVAZIONI – SUGGERIMENTI - RACCOMANDAZIONI.....	32
CONCLUSIONI	33

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Premesso che

- è stato nominato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 11 del 06.07.2021, immediatamente esecutiva;
- l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'[allegato 9 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#);
- ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni con deliberazione n. 4 del 25.11.2022. avente ad oggetto: "D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione schema Bilancio di Previsione 2021/2023", completo dei seguenti allegati obbligatori indicati, così come integrato:
 - ✓ **[nell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#):**
 - a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020;
 - b) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - d) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'[articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#);
 - ✓ **[nel punto 9.3 - lettere g\) ed h\) - del Principio Contabile applicato allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#):**
 - e) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
 - ✓ **[nel Decreto Ministeriale 22.12.2015 \(Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali\)](#):**
 - f) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 1 e 2 del medesimo decreto;
 - ✓ **[necessari per l'espressione del parere](#):**
 - g) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) predisposto ai sensi dell'[articolo 170 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni](#);
 - h) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale ([articolo 91 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, articolo 6 ter e 35, comma 4, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448](#))¹;
 - i) l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti;
 - j) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - k) prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - l) prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

¹ Vedasi "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08.05.2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti - Reg.ne - Prev. n. 1477 del 09.07.2018 - nota avviso n. 0026020 del 09.07.2018.

- m) prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dell'articolo 1, comma 557, della [Legge 27.12.2006, n. 296](#).
- n) il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative disposto dall'[articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122](#);
- o) i limiti massimi di spesa disposti dagli [articoli 6 e 9 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122](#) e da successive norme di finanza pubblica;
- p) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- q) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio;

mentre risulta carente della seguente documentazione:

1. del programma delle collaborazioni autonome di cui [all'articolo 46 del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, in quanto non previste](#);
2. del limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione disposto dall'[articolo 46, comma 3, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, in quanto non previste](#);
3. della sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138, 146 e 147 della [Legge 24.12.2012, n. 228², in quanto non previste](#);

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"](#) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"](#) e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"](#) e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/1 ed allegato 4/2;
- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- i Regolamenti relativi alle Entrate ed ai tributi comunali;
- il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'[articolo 239, comma 1, lettera b\), del TUEL](#).

² Operazioni di acquisto di immobili ed Incarichi di Consulenza Informatica.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

- L'Ente, entro il 30 novembre 2020, **non ha** aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, atteso che lo stesso è stato approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 4 del 18.02.2021 e che con il medesimo documento contabile l'Ente ha dato atto - ai sensi dell'articolo 193 del TUEL - del permanere degli equilibri di bilancio.
- Le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono state suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'articolo 162, comma 5, del TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.
- L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio. Il rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni previste dall'articolo 163 del TUEL sarà effettuato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 che, nonostante sia ampiamente spirato il termine di approvazione previsto dalla normativa vigente, ad oggi non è stato sottoposto all'esame di questo Organo di Revisione Economico Finanziario.
- L'Ente **non** ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione³, per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020-2022, per il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020 e per il Bilancio di Previsione 2021-2023.
- L'ente **ha** rispettato, comunque, il divieto di assunzione di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies e comma 1-octies, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n. 160, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 904, della Legge 30.12.2018, n. 145.
- L'Ente **ha** adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, secondo gli schemi di cui al Decreto Ministeriale 22.12.2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione in esame.
- L'Ente **non ha** richiesto anticipazioni di liquidità per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'articolo 116 del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77 e dell'articolo 21⁴ del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73 (cd. "Sostegni-bis"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.07.2021, n. 106.
- L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto:
 - a) degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del TUEL;
 - b) del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145, con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal Decreto Ministeriale 01.08.2019.

³ previsti dall'allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI**Gestione dell'Esercizio 2019**

L'Organo Consiliare dell'Unione dei Comuni ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 con deliberazione n. 2 del 18.02.2021.

Da tale rendiconto, sul quale il precedente Organo di Revisione Economico Finanziario ha formulato la propria relazione, approvata con verbale n. 20/2020 del 02.12.2020, risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risulterebbero debiti fuori bilancio e/o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari dagli organismi partecipati;
- gli accantonamenti risulterebbero congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un **risultato di amministrazione** al 31.12.2019 così distinto, ai sensi dell'[articolo 187 del TUEL](#):

Risultato di amministrazione (+/-)	1.436,91
di cui:	
a) Fondi accantonati	0,00
b) Fondi vincolati	0,00
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	0,00
Avanzo/Disavanzo	1.436,91

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi dovrebbe presentare i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Fondi di Cassa al 31.12	0,00	10.518,30	0,00
Anticipazioni di Tesoreria al 31/12	10.379,29	0,00	24.307,47
<i>di cui cassa vincolata</i>	0,00	567,00	0,00

L'Ente **ha** provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 01.01.2020 sulla base del [principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#) e si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della stessa e a rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Gestione dell'Esercizio 2020

L'Organo Consiliare **non ha** ancora approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020, per cui questo Organo di Revisione Economico Finanziario **non** ha formulato la propria relazione al fine di poter attestare:

- o che risultino salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- o il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio;
- o che gli accantonamenti risultano congrui.

Alla data attuale questo Collegio può solamente attestare che:

- o risultino debiti fuori bilancio e/o passività probabili da finanziare;
- o sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- o non sono richiesti finanziamenti straordinari dagli organismi partecipati.

Il precedente Collegio **ha** effettuato la verifica di cassa al 31.12.2020, che riporta un saldo negativo di euro - **16.045,00**.

Si ricorda che il termine per l'approvazione di tale documento contabile è spirato il 31.05.2021⁵

Dal prospetto allegato agli atti emergerebbe che la gestione dell'anno 2020 si chiuderebbe con un **risultato di amministrazione** al 31.12.2020 così distinto, ai sensi dell'[articolo 187 del TUEL](#):

Risultato di amministrazione (+/-)	58.321,11
di cui:	
a) Fondi accantonati	0,00
b) Fondi vincolati	0,00
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	0,00
Avanzo/Disavanzo	58.321,11

Atteso che dalle prime verifiche effettuate risulterebbero passività potenziali probabili di entità non ancora quantificate, si invita l'Ente ad accantonare le relative somme già in sede di predisposizione del documento contabile.

L'ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

⁵ La Legge 17 giugno 2021, n. 87 ha disposto (con l'articolo 1, comma 2) che il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato e che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**1. Riepilogo generale entrate per titoli**

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023, confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020, sono così formulate:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni		
					ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	5.202,94	6.010,28	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui avanzo -utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui utilizzo Fondo Anticipazione di Liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa al 1/1 dell'esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	TITOLO 1 <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20000	TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>	152.893,00	previsione di competenza previsione di cassa	232.277,04 416.088,83	243.366,06 243.366,25	239.721,81 239.721,81	239.721,81 239.721,81
30000	TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,59 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40000	TITOLO 4 <i>Entrate in conto capitale</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50000	TITOLO 5 <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	TITOLO 6 <i>Accensione prestiti</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70000	TITOLO 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	301.801,50 301.801,50	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
90000	TITOLO 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.675,28	previsione di competenza previsione di cassa	294.622,91 296.298,19	294.622,91 294.622,91	294.622,91 294.622,91	294.622,91 294.622,91
	TOTALE TITOLI	154.568,28	previsione di competenza previsione di cassa	828.802,04 1.014.288,52	1.037.988,97 1.037.989,16	1.034.344,72 1.034.344,72	1.034.344,72 1.034.344,72
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	154.568,28	previsione di competenza previsione di cassa	834.004,98 1.014.288,52	1.043.999,25 1.037.989,16	1.034.344,72 1.034.344,72	1.034.344,72 1.034.344,72

2. Riepilogo generale spese per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					dell'ANNO 2021	dell'ANNO 2022	dell'ANNO 2023
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	162.918,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	237.580,57 6.010,28 431.416,89	246.376,34 6.010,28 0,00 240.016,46	236.721,81 0,00 0,00	233.721,81 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	18.941,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	301.801,50 0,00 320.742,62	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.699,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	294.622,91 0,00 306.322,79	294.622,91 0,00 0,00 294.622,91	294.622,91 0,00 0,00	294.622,91 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	194.559,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	834.004,98 6.010,28 1.061.482,30	1.043.999,25 6.010,28 0,00 1.037.639,37	1.034.344,72 0,00 0,00	1.034.344,72 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	194.559,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	834.004,98 6.010,28 1.061.482,30	1.043.999,25 6.010,28 0,00 1.037.639,37	1.034.344,72 0,00 0,00	1.034.344,72 0,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato di finanziaria.

2.1 Disavanzo tecnico e/o di amministrazione

Il totale generale delle spese previste per l'anno 2021, 2022 e 2023 è uguale per ciascun anno al totale generale delle entrate. Pertanto non figura alcun disavanzo tecnico e/o di amministrazione da ripianare.

2.2 Avanzo presunto di Amministrazione

L'Ente, in sede di predisposizione del presente bilancio di previsione, ha proceduto alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che dovrebbe consistere in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. A tal fine ha allegato una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.

Si fa presente che non è conforme ai precetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio precedente⁶. Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

È opportuno ricordare, altresì, come nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, l'Ente deve provvedere all'approvazione, con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Dal bilancio di previsione 2021-2023, nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A/1 ed A/2 sono obbligatorie⁷.

⁶ Sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale.

⁷ Se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto A/1 e se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare anche il prospetto A/2.

2.3 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso in cui il Fondo si è generato, e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#) al fine di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, l'Organo di Revisione Economico Finanziario **ha** potuto verificare, con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del F.P.V. di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del F.P.V.;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'articolo 183, comma 3, del TUEL in ordine al F.P.V. riferito ai lavori pubblici;
- e) l'esigibilità dei residui passivi coperti da F.P.V. negli esercizi di riferimento.
- f) la formulazione di cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal F.P.V.

Le fonti di finanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento	Importo
entrata corrente vincolata a spese correnti	6.010,28
entrata corrente vincolata a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse	0,00
Totale	6.010,28

La rappresentazione del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2021 viene meglio illustrato nella seguente tabella:

Rappresentazione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) * anno 2021	Importo
F.P.V. APPLICATO IN ENTRATA	6.010,28
F.P.V. di parte corrente applicato	6.010,28
F.P.V. di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
F.P.V. di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
F.P.V. di entrata per partite finanziarie	0,00
F.P.V. DETERMINATO IN SPESA	0,00
F.P.V. di parte corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
F.P.V. di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
F.P.V. di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) iscritto in entrata per l'esercizio 2021	
Fonti di finanziamento:	Importo
Entrate correnti vincolate	6.010,28
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si ri	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, r	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale Fondo Pluriennale Vincolato entrata di parte corrente	6.010,28
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale Fondo Pluriennale Vincolato entrata di parte capitale	0,00

Nessuna fonte di finanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato risulta iscritta nel bilancio per gli esercizi 2022 e 2023.

3. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		Previsioni anno 2021
	Fondo di Cassa al 01.01 dell'esercizio di riferimento	-
Titoli		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
2	Trasferimenti correnti	243.366,25
3	Entrate extratributarie	0,00
4	Entrate in conto capitale	0,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere /cassiere	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	294.622,91
	TOTALE TITOLI	1.037.989,16
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.037.989,16

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
Titoli		Previsioni anno 2021
1	Spese correnti	240.016,46
2	Spese in conto capitale	3.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	-
4	Rimborso di prestiti	-
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere /cassiere	500.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	294.622,91
	TOTALE TITOLI	1.037.639,37
	SALDO DI CASSA	349,79

- Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e **non** sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
- Il saldo di cassa non negativo assicurerebbe il rispetto dell'[articolo 162, comma 6, del TUEL](#).
- L'Organo di Revisione Economico Finanziario:
 - a) ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata è stata calcolata **non** tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi, del trend della riscossione dell'esercizio 2020 di competenza e in sede di rendiconto;
 - b) ha verificato che la previsione tiene in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui F.P.V.") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio;
 - c) rammenta che i singoli responsabili di P.O. e/o di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'[articolo 183, comma 8, del TUEL](#).

Il fondo iniziale di cassa - pari ad euro ZERO - **non** comprende la cassa vincolata.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

Titoli		Residui	Prev. Comp.	Totale	Prev.Cassa
	Fondo di Cassa al 01.01 dell'esercizio di riferimento	-	-	-	-
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	152.893,00	243.366,06	396.259,06	243.366,25
3	<i>Entrate extratributarie</i>	-	-	-	-
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	-	-	-	-
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	-	-	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.675,28	294.622,91	296.298,19	294.622,91
Totale Generale delle Entrate		154.568,28	1.037.988,97	1.192.557,25	1.037.989,16
1	<i>Spese correnti</i>	162.918,12	246.376,34	409.294,46	240.016,46
2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	-	-	-	-
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	18.941,12	500.000,00	518.941,12	500.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	11.699,88	294.622,91	306.322,79	294.622,91
Totale Generale delle Spese		194.559,12	1.043.999,25	1.238.558,37	1.037.639,37
Saldo di Cassa		- 39.990,84	- 6.010,28	- 46.001,12	349,79

4. Verifica equilibrio di parte corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162 del TUEL risulterebbero così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6.010,28	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	243.366,06	239.721,81	239.721,81
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	246.376,34	236.721,81	233.721,81
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo Anticipazione di Liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		3.000,00	3.000,00	6.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	-	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		3.000,00	3.000,00	6.000,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		3.000,00	3.000,00	6.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		3.000,00	3.000,00	6.000,00

5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 31.12.2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 **non** sono previste entrate - nei primi tre titoli - e Spese - titolo I - di carattere non ripetitivo, come rilevabile dai prospetti che seguono:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	0,00	0,00	0,00
Cantieri di Servizio	0,00	0,00	0,00
Cantieri di Lavoro	0,00	0,00	0,00
recupero evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
entrate per eventi calamitosi - Emergenza Covid-19	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti x Consultazioni Elettorali	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Censimento ISTAT	0,00	0,00	0,00
Cantieri di Servizio	0,00	0,00	0,00
Cantieri di Lavoro	0,00	0,00	0,00
spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
ripiamo disavanzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Emergenza Covid-19	0,00	0,00	0,00
Consultazioni Elettorali	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Alcune entrate sono considerate, per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti; in particolare, l'allegato 7 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e tra la spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1, lettera g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che in ogni caso sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b. condoni;
- c. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d. entrate per eventi calamitosi;
- e. alienazione di immobilizzazioni;
- f. le accensioni di prestiti;
- g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

6. Equilibri di Bilancio e di finanza pubblica

L'articolo 1, commi da 819 a 826, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da circa un ventennio. Si rimanda al punto 9.1.

7. La Nota Integrativa

La Nota Integrativa, allegata al bilancio di previsione, come disposto dall'[articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#), dovrebbe contenere tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali [dall'articolo 172, comma 1, lettera a\) del TUEL](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Orbene, dall'esame della Nota Integrativa, allegata al Bilancio di Previsione per l'anno 2021-2023, si evince che i dati essenziali di cui sopra li riporta.

Si riportano nella parte conclusiva alcune considerazioni in materia.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

Si ritiene che le previsioni per l'anno 2021-2023 siano coerenti con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. - e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale del fabbisogno del personale, ecc.).

8.1. Documento Unico di Programmazione - Verifica contenuto informativo e illustrativo.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) è stato predisposto dalla Giunta dell'Unione dei Comuni secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione ([Allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#)).

Tale documento risulta essere stato approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 3 del 25.01.2022 avente ad oggetto: "Approvazione schema Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi allegati". Su tale documento e relativa proposta per il Consiglio dell'Unione dei Comuni è stato espresso parere con separato verbale (n. 03/2022 del 22.02.2022) al quale si rimanda quale parte integrante della presente relazione.

8.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione – contiene (anche come rimandi alle relative deliberazioni) avrebbe dovuto contenere i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore, che devono essere coerenti e rispondenti con le previsioni di bilancio. Alcuni di essi non vi sono in quanto l'Ente non ha nel triennio in esame elementi tecnico contabili rilevanti.

Più precisamente ed in dettaglio:

8.2.1. Programma triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, **non** è stato redatto ed approvato dall'Organo Consiliare dell'Unione dei Comuni.

Lo stesso doveva essere redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14.

L'Ente dovrebbe porre in essere le relative misure correttive, ma non avendo previsto l'effettuazione di alcuna opera pubblica (a maggior ragione sopra soglia), si ritiene che la sua mancanza non pregiudichi assolutamente il documento contabile.

8.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e dei servizi

Il programma biennale di acquisti di beni e dei servizi di importo unitario stimato pari e/o superiore ad euro 40.000,00 di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018⁸, **non** risulta essere stato adottato ed approvato dall'Organo Consiliare dell'Unione dei Comuni.

⁸ *Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di*

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, il programma biennale di forniture e servizi deve contenere gli acquisti di beni e dei servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.

Si ricorda, anche, che il programma biennale degli acquisiti dei beni e dei servizi, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Anche in questo caso l'Ente dovrebbe porre in essere le relative misure correttive, ma non avendo previsto l'acquisto di beni e servizi sopra soglia, si ritiene che la sua mancanza non pregiudichi assolutamente il documento contabile.

8.2.3. Programmazione triennale del fabbisogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 e dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, è stata approvata con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni con deliberazione n. 2 del 25.01.2022 ed è allegata al D.U.P. 2021-2023.

Si precisa che lo stesso tiene conto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della Pubblica Amministrazione" emanate in data 08.05.2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate in G.U.R.I. del 27.07.2018, n. 173 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 17.03.2020 recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" attuativo dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha modificato radicalmente il calcolo della capacità assunzionale degli enti locali.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2021-2023 tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale ed è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

L'atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, non prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica occupazionale, in quanto statica.

Su tale atto programmatico l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha formulato il relativo parere (*vedasi verbale n. 01/2022 del 25.01.2022 che si richiama*), ai sensi dell'articolo 19 della Legge 28.12.2001, n. 448, non necessitando asseverare il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio e la programmazione del fabbisogno del personale di cui al sopracitato Decreto 17.03.2020 in quanto non sono previste assunzioni.

8.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il piano triennale delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, di cui all'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, non risulta essere stato adottato ed approvato dall'Organo Consiliare dell'Unione dei Comuni.

Anche in questo caso l'Ente dovrebbe porre in essere le relative misure correttive, ma non avendo beni da alienare e/o valorizzare, si ritiene che la sua mancanza non pregiudichi assolutamente il documento contabile.

connettività, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della Legge 28.12.2015, n. 208.

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Equilibri e vincoli di finanza pubblica

Dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 (depositata il 29.11.2017) e n. 101 del 2018 (depositata il 17.05.2018), gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'Avanzo di Amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (articolo 1, comma 820, Legge 30.12.2018, n. 145).

Dall'anno 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

L'Ente si considererà "**in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo**", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", di cui all'allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (articolo 1, comma 821, Legge 30.12.2018, n. 145, come modificato dal Decreto Ministeriale 01.08.2019).

In particolare, nella riunione del dì 11.12.2019, ARCONET ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di Competenza **(W1) non negativo**, l'Ente deve tendere al rispetto dell'Equilibrio di Bilancio" **(W2)** che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente stesso di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

L'Ente non ha entrate da fiscalità generale territoriale!

Proventi dalla gestione dei beni dell'Ente

L'Ente non ha entrate rivenienti dalla gestione di beni in quanto non né possiede!

Proventi dei servizi pubblici

L'organo esecutivo, per l'anno 2021, **non** ha adottato alcuna deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale e la percentuale complessiva di copertura dei servizi stessi, in quanto non né fornisce.

Si osserva come i servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dall'Ente che non sono intraprese per obbligo istituzionale, vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non sono erogate per legge a titolo gratuito.

Ad ogni servizio a domanda individuale corrisponde un costo, per il quale il Comune deve prevedere – così come impone la legge – **una copertura minima del 36%**, attraverso il contributo degli utenti che usufruiscono del servizio stesso.

Non rispettando il tetto previsto dalla normativa vigente, aumenta oltremisura l'incidenza dei servizi a domanda individuale sulla spesa complessiva dell'Ente.

Canone Unico Patrimoniale

L'Ente **non** ha entrate da canone unico patrimoniale previsto dall'articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge 27.12.2019, n. 160, il cui scopo è quello di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle strade di pertinenza comunale.

Inoltre l'articolo 1, commi da 837 a 847, della stessa Legge 27.12.2019, n. 160, ha istituito anche il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Tale canone sostituisce, oltre il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche la Tassa sui Rifiuti giornaliera (TARIG), di cui all'articolo 1, commi 639, 667 e 668 della legge 27.12.2013, n. 147, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui all'articolo 1, comma 842, della Legge 27.12.2019, n. 160.

Gestione Acquedotto e Depurazione acque reflue * Servizio Idrico

L'Ente **non** gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani. Pertanto non riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato.

Sanzioni amministrative da codice della strada

L'Ente **non** cura il servizio di polizia locale e consequenzialmente **non** ha introiti da proventi da sanzioni amministrative di cui all'[articolo 142, comma 12, e articolo 208, comma 1, del codice della strada](#).

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

L'Ente **non** cura il servizio di rilascio di Concessioni Edilizie e/o Permessi a Costruire e consequenzialmente non ha introiti da titoli abitativi e relative sanzioni.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021, 2022 e 2023 per macroaggregati di spesa corrente, confrontate con la spesa risultante dal preconsuntivo della Gestione per l'esercizio 2020 vengono dettagliate nella sottostante tabella:

Macroaggregati		Pre-Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
101	redditi da lavoro dipendente	149.052,07	146.014,58	147.374,13	147.374,13
102	imposte e tasse a carico ente	9.900,94	11.237,64	11.350,03	11.350,03
103	acquisto beni e servizi	72.837,61	82.034,54	75.472,65	72.472,65
104	trasferimenti correnti	1.500,00	500,00	505,00	505,00
105	trasferimenti di tributi (Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi (Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	1.997,12	1.000,00	1.010,00	1.010,00
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110	altre spese correnti	0,00	5.589,58	1.010,00	1.010,00
TOTALE		235.287,74	246.376,34	236.721,81	233.721,81

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'[articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122](#) sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'articolo 1, comma 557, della [Legge 27.12.2006, n. 296](#), rispetto a valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall'articolo 1, [comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208](#).

L'articolo 33 del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (Decreto Ministeriale 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione⁹, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

⁹ Vedasi Corte dei Conti - Sezione Regionale per il controllo della Campania - delibera n. 111/2020.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

La spesa di personale risulterebbe essere così distinta ed ha la seguente incidenza:

Descrizione	Media 2011/2013 *	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	167.443,67	146.014,58	147.374,13	147.374,13
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	12.445,61	11.237,64	11.350,03	11.350,03
Reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese:	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	179.889,28	157.252,22	158.724,16	158.724,16
(-) Componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	179.889,28	157.252,22	158.724,16	158.724,16

* (ex art. 1, comma 557, Legge 27,12,2006, n. 296)

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, si intendono:

- a) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;
- b) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- e) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Ente **non** pare abbia provveduto a deliberazione un Regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma¹⁰ sulla base delle disposizioni introdotte dall'articolo 46 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133.

L'Ente, oltre al Regolamento di cui sopra, dovrà pubblicare nel sito internet istituzionale anche gli eventuali provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

¹⁰ entro 30 giorni dalla sua approvazione deve essere trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Spese per acquisto beni e servizi

Le previsioni di bilancio relative agli acquisti di beni e di servizi devono essere coerenti con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le eventuali scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'Ente.

Non si rilevano particolari criticità sulla previsione di tali spese.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20, programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Ente **non** si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 79, della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Atteso che l'Ente ha solo entrate da Enti Pubblici, non vi sono stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di F.C.D.E. per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Fondo di riserva di competenza

Il fondo di riserva classico è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'Ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate.

Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto nel bilancio di previsione è il seguente:

- o anno 2021 - euro 1.000,00 pari allo 0,408% delle spese correnti;
- o anno 2022 - euro 1.010,00 pari allo 0,428% delle spese correnti;
- o anno 2023 - euro 1.010,00 pari allo 0,434% delle spese correnti;

L'Ente avrebbe dovuto porre in essere immediate misure correttive a sanare la mancata congruità del Fondo; ma, atteso che l'anno 2021 è oramai spirato e che nel medesimo esercizio non si è fatto ricorso all'utilizzo dello stesso, tenuto conto, altresì, della esiguità numeraria mancante, si ritiene che la misura correttiva non abbia alcun senso pratico e gestionale.

Non deve essere posta in essere alcuna misura correttiva per gli anni 2022 e 2023 atteso che il saldo di cassa al 31.12.2021 risulta essere positivo, per cui la previsione deve ritenersi congrua.

Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva di cassa - *non inferiore allo 0,20% delle spese finali* - di cui all'[articolo 166, comma 2 quater, del TUEL](#), è stato previsto nell'esercizio 2021 per un importo di euro 0,00.

L'Ente avrebbe dovuto porre in essere le opportune misure correttive; ma, atteso che l'anno 2021 è oramai spirato si ritiene che la misura correttiva non abbia alcun senso pratico e gestionale.

Si invita l'Ente a porre particolare attenzione nei successivi documenti contabili di programmazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato la congruità dello stanziamento alla Missione 20 - Fondi e Accantonamenti.

Sono previsti comunque accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

Fondo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento per contenzioso	-	-	-
Accantonamento per perdite organismi partecipati	-	-	-
Accantonamento per indennità fine mandato	-	-	-
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL personale	-	-	-
Fondo Garanzia Crediti Commerciali	4.589,58	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
Totale	4.589,58	-	-

Dettagli:

a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);

b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati
sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 552, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dall'articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Le previsioni di gettito si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal principio contabile 4/2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

A fine esercizio, come disposto dall'[articolo 167, comma 3, del TUEL](#), le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione, ad eccezione del Fondo di Garanzia dei debiti commerciali di cui al successivo paragrafo.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'articolo 1, comma 854, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dall'articolo 1, commi 859 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), prevedendo che, **a partire dall'anno 2021**, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31.12.2009, n. 196:

- ❖ se non hanno ridotto il debito commerciale al 31.12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%¹¹.
- ❖ se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231 (30 giorni piuttosto che 60 giorni nel caso di specifici accordi).

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "**Fondo di Garanzia Debiti Commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della Legge 27.12.2019, n. 160, il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato che l'Ente:

- **non ha** nel corso dell'esercizio 2020 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- **non ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Si invita l'Ente a porre in essere le misure correttive di cui sopra.

ORGANISMI PARTECIPATI

Riguardo le attività esternalizzate ad organismi partecipati, si rileva che **non** vi sono partecipazioni.

¹¹ Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

SPESE IN CONTO CAPITALE**Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

		2021	2022	2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Parte Capitale				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021, 2022 e 2023 investimenti senza esborso finanziario (c.d. transazioni non monetarie) rilevabili in bilancio nell'entrata e nella spesa, come da tabella che segue:

Descrizione	2021	2022	2023
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing per la reaqlizzazione di un Tempio Crematoio all'interno dell'area cimiteriale	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Contratti di leasing

L'Ente **non** ha inteso acquisire beni con contratto di locazione finanziaria ed è stato rilevato che l'Ente non ha posto in essere dal 1° gennaio 2016 contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

Limitazione acquisto immobili

Non sono previsti espropri e/o acquisti di immobili.

Si rammenta che l'eventuale spesa per acquisto immobili deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della Legge 24.12.2012, n. 228, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 bis del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del Decreto Legge 06.07. 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ex patto di stabilità interno, gli Enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese;
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'Ente.

L'articolo 1, comma 905, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il Rendiconto della Gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo e il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

In virtù di tali adempimenti tale limitazione potrebbe essere disapplicata.

INDEBITAMENTO

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 202 del TUEL.

L'Ente non ha indebitamento.

Utilizzo anticipazione di liquidità * Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

L'Ente:

- ✓ non ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64;
- ✓ non ha chiesto nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 115 e 116 del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, alcuna anticipazione di liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili scaduti al 31.12.2019;
- ✓ non ha chiesto nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73 (cd. "Sostegni-bis"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.07.2021, n. 106, alcuna anticipazione di liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili scaduti al 31.12.2020.

GESTIONE BUROCRATICA DELL'ENTE

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

Si richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della Legge 31.12.2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto [dall'articolo 1, comma 712 ter, della Legge 28.12.2015, n. 208](#), non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a eventuali processi di stabilizzazione, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Pareri obbligatori

Si raccomanda all'Ente di sottoporre tutti gli atti inerenti la programmazione economico – finanziaria al parere preventivo e obbligatorio dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità.

Amministrazione Trasparente

Il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini allo scopo di:

- a) assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di erogazione;
- b) prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l'integrità;
- c) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.

Il principio della trasparenza è stato riaffermato ed esteso dal Decreto Legislativo 25.05.2016, n. 97, il c.d. Freedom Of Information Act (FOIA), come "accessibilità totale" ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni, che ha operato una serie di modifiche alla normativa sulla trasparenza, con una riprogrammazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione e un ampliamento dell'istituto dell'accesso civico finalizzati a favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini.

Tramite l'accesso civico chiunque può conoscere dati e informazioni detenuti dall'amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, ove è possibile accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti che riguardano l'Ente.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Si raccomanda il rispetto di quanto esposto.

OSSERVAZIONI – SUGGERIMENTI - RACCOMANDAZIONI

A conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, si possono comunque considerare congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste, tenendo conto ed avuto riguardo:

a) per la parte corrente

- delle risultanze delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, 2022 e 2023;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- sui riflessi delle decisioni descritte nel Documento Unico di Programmazione - D.U.P.;
- sulla quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato (pari a ZERO) per le motivazioni riportate nei relativi paragrafi del presente parere e di quanto riportato successivamente;
- sulla quantificazione del fondo per accantonamenti per passività potenziali, per le motivazioni riportate nel relativo paragrafo del presente parere e quanto riportato successivamente;
- sulle entrate di carattere non ripetitivo;
- della salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'articolo 193 del TUEL;

b) per la parte investimenti

- la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato, allegati alla proposta di Bilancio;
- la previsione di spesa per investimenti con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P, tenendo presente che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i mezzi finanziari.

c) per gli equilibri di finanza pubblica

- le previsioni contenute nello schema di bilancio di previsione, così come articolato e con le riserve previste, consentono all'Ente di conseguire negli anni 2021, 2022 e 2023 gli equilibri di finanza pubblica, come rilevabile da quanto riportato nel presente parere.

d) per le previsioni di cassa

- non molto attendibili, in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, che potenzialmente potrebbero risultare non congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento e alle scadenze di legge.

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato che i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il Bilancio di Previsione viene proposto formalmente nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del TUEL.

Si ritiene utile procedere anche all'aggiornamento dell'inventario comunale che dia una nuova e chiara rappresentazione dell'attivo dell'Ente. Il procedimento di inventariazione è una operazione complessa ed indispensabile per la determinazione esatta del valore dei componenti del patrimonio. La sua predisposizione in maniera corretta è una operazione imprescindibile per l'ordinata tenuta della contabilità economica patrimoniale che invero potrebbe alterare la portata informativa.

Ed ancora in merito alle seguenti questioni, sulle quali l'Ente dovrebbe porre attenzione e le correlate misure correttive, ove richieste:

Fondo Pluriennale Vincolato.

Si rimanda al rispettivo capitolo del presente parere, atteso che lo stesso deve essere alimentato in ossequio ai principi contabili.

Nota Integrativa.

La nota integrativa è un documento allegato al bilancio di previsione che ha la funzione di spiegare ed esaminare dettagliatamente il documento contabile ed è un documento di estrema importanza data la sua finalità illustrativa ed informativa, nell'ambito del processo di programmazione dell'Ente.

La nota integrativa è un documento sostanziale del bilancio di previsione e richiede un'attenzione particolare nella sua redazione.

Questo documento, in base alla previsione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, deve quantomeno riportare i criteri di valutazione adottati dall'Ente, con particolare riferimento alle passività potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'elenco delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto, l'elenco delle quote vincolate utilizzate nel bilancio, l'elenco degli interventi di investimento programmati finanziati dal debito e con le risorse disponibili, l'elenco delle principali garanzie prestate dall'Ente, gli oneri e gli impegni finanziari stimati in bilancio per contratti derivati, l'elenco di enti ed organismi strumentali, l'elenco delle partecipazioni possedute ed altre informazioni che aiutino ad interpretare le previsioni di bilancio.

Nella nota integrativa devono essere illustrate le azioni del bilancio, individuando le finalità della spesa, con riguardo alle attività svolte e ai servizi erogati e/o alle categorie di destinatari.

In tal senso la nota integrativa al bilancio di previsione dovrebbe favorire una rappresentazione più chiara delle finalità della spesa e degli interventi finanziati.

Si ritiene di fondamentale importanza redigere con molta attenzione la nota integrativa, in quanto la stessa, corredata con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. - sancisce ed illustra gli obiettivi dell'Ente, non solo in termini monetari, ma anche in termini di azioni e di programmi attuativi.

Debiti potenziali ed al contenzioso in corso.

L'Ente deve porre particolare attenzione ai debiti potenziali relativi al contenzioso legale in corso, attivando ogni procedura necessaria per una completa ricognizione e valutazione del contenzioso al fine della puntuale determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali.

Per cui è fondamentale effettuare una minuziosa ricognizione del contenzioso in corso al fine della determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali e di evidenziare per ogni contenzioso la data, la causa ed il valore, nonché lo stato e il rischio del contenzioso, fornendo indicazioni puntuali in merito.

Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto di dettaglio con la quantificazione delle passività potenziali derivanti dalle attività dei singoli Settori al fine di valutare e quantificare gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatori.

Gestione del Personale

Gli obiettivi devono essere definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento deve costituire condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150).

Si invita l'Organo Esecutivo al monitoraggio di una concreta attuazione del Ciclo della Performance, ai sensi del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, condizione necessaria per l'erogazione dell'indennità di risultato.

Obiettivo di bilancio ed equilibrio di parte corrente.

Durante la gestione l'Ente dovrà tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dal Decreto Ministeriale 01.08.2019.

In particolare, nella riunione del dì 11.12.2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza **(W1)** non negativo, l'Ente deve tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" **(W2)** che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Rapporti con il Tesoriere.

Necessita migliorare la tempistica di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, ai rilievi mossi ed alle misure correttive richieste, richiamato l'[articolo 239 del TUEL](#),

l'Organo di Revisione Economico Finanziario

- ❖ ha verificato che il Bilancio di Previsione è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del Regolamento di Contabilità, dei principi previsti dall'[articolo 162 del TUEL](#) e dalle norme previste nel [Decreto Legislativo 23.06.2001, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni](#) e dai [principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2](#) allegati al predetto Decreto Legislativo;
- ❖ ha rilevato la coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ❖ ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), al netto dei rilievi mossi e delle misure correttive richieste;

esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati, tenuto conto delle osservazioni, raccomandazioni, suggerimenti e richieste, oltre alle conclusioni, che qui si intendono integralmente richiamate, quali parti integranti ed essenziali del presente parere.

invita

- a. l'Ente a porre in essere le misure correttive richieste con il presente parere;
- b. l'Organo Esecutivo e quello Consiliare ad adottare i relativi provvedimenti di competenza.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Orazio Mammino